



22834122

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- CARLO DE CHIARA - Primo Presidente f.f. -
- DANILO SESTINI - Rel. Consigliere -
- ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- MILENA FALASCHI - Consigliere -
- LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
- MAURO CRISCUOLO - Consigliere -
- ANGELINA MARIA PERRINO - Consigliere -

GIURISDIZIONE -  
RESPONSABILITA'  
CIVILE

Ud. 07/06/2022 -  
PU

R.G.N. 19038/2019  
con 228341  
Rep.

C.J.

3

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19038-2019 proposto da:

(omissis) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in (omissis), presso  
lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa  
dall'avvocato (omissis);

- **ricorrente** -

275  
22

**contro**

ARPAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
LIGURE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;


**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 109/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,  
depositata il 28/01/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
07/06/2022 dal Consigliere DANILO SESTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale CORRADO MISTRI che, ritenuta corretta la trattazione del  
ricorso in forma orale, ha concluso, nel merito, per il dichiararsi la  
giurisdizione del giudice ordinario;

uditi gli avvocati (omissis) e (omissis) .



## FATTI DI CAUSA

La (omissis) s.r.l. agì avanti al Tribunale di Genova nei confronti della ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati da un errore nell’analisi del livello di diossina effettuata in uova commercializzate dalla attrice, cui aveva fatto seguito il vincolo dell’intera partita di uova da parte della ASL di (omissis).

Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del G.O., rilevando che la condotta imputata all’ARPAL aveva carattere meramente endoprocedimentale e che l’atto lesivo era riferibile esclusivamente alla ASL di (omissis), che aveva sottoposto a vincolo la partita di uova; aggiunse che l’attività della convenuta era comunque da considerare rappresentativa di un’attività amministrativa di natura discrezionale, costituente espressione di poteri autoritativi in quanto preposti alla tutela di interessi pubblicistici di natura igienico-sanitaria.

La (omissis) impugnò, siccome erronea, la statuizione affermativa della giurisdizione del G.A..

La Corte di appello ha confermato la decisione impugnata e ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che «la fonte dell’asserito danno è proprio l’attività di controllo posta in essere nell’esercizio di una potestà pubblica prevista per la salvaguardia della salute umana».

La (omissis) ha proposto ricorso per cassazione ex art. 360, n. 1 c.p.c., articolando un unico motivo con cui ha censurato l’affermazione della giurisdizione del G.A..

Ha resistito l’ARPAL, con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 7507/2022, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Fissata l’odierna udienza, il difensore della ARPAL ha formulato istanza per la discussione orale, ex art. 23, comma 8 bis D.L. n. 137/2020 convertito con l. n. 176 del 2020.

Il Pubblico Ministero ha anticipato conclusioni scritte chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Con decreto del 6.6.2022, il Presidente del Collegio ha ammesso con riserva la discussione orale del ricorso, rimettendo alla decisione la verifica della tempestività della relativa istanza della ARPAL.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La riserva circa la discussione orale del ricorso deve essere sciolta in senso positivo, dovendosi ritenere che l'invio telematico si sia perfezionato il 12.5.2022 e che sia stato pertanto rispettato il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.

Invero:

l'ARPAL ha formulato l'istanza ex art. 23, comma 8 bis D.L. n. 137/2020 (convertito con l. n. 176 del 2020) tramite PCT, con "busta" che è stata accettata dal sistema in data 12.5.2022; il giorno successivo, tuttavia, a seguito dei controlli effettuati dalla Cancelleria, gli atti sono stati rifiutati perché mancanti della specifica "non codificato"; a tale rifiuto ha fatto seguito, in data 13.5.2022, l'invio di una nuova istanza, che è stata accettata "con successo";

va richiamato e confermato il principio secondo cui il deposito telematico degli atti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012 conv. con modif. in l. n. 221/2012, come successivamente modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n.90/2014, conv. con modif. dalla l. n. 114/2014), costituente la seconda delle quattro ricevute trasmesse via PEC, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (Cass. n. 6743/2021; cfr. anche Cass. n. 12422/2021 e Cass. 19796/2021).

2. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia «violazione ex art. 360 n. 1 c.p.c.», lamentando che la Corte di Appello non ha considerato

che nell'atto di citazione era stata dedotta la «grave esecuzione errata delle analisi di laboratorio posta in essere da Arpal ... peraltro non accreditato a svolgere analisi nei prodotti alimentari» e rilevando che l'attrice aveva chiesto di «1) accertare e dichiarare l'illegittimità/antigiuridicità della condotta di Arpal ..., nell'esecuzione ... delle analisi rivelatesi errate, dei campioni di uova prelevati in data 12/12/2012 in quanto caratterizzata/viziata da negligenza, imprudenza, imperizia, mancato rispetto delle norme di legge, nonché il nesso di causalità tra tale condotta e tutti i danni patiti e patienti subiti dalla (omissis) s.r.l.; 2) accertare e dichiarare pertanto la responsabilità extracontrattuale di Arpal , ..., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, il conseguente diritto di (omissis) nei confronti della convenuta al risarcimento di tutti i danni»; conclude per l'affermazione della giurisdizione del G.O., «visto che la decisione impinge sulla modalità esecutiva, sulla metodologia di esecuzione delle analisi, viepiù eseguite in carenza assoluta di potere, vista l'assenza della necessaria abilitazione».

3. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Premesso che risulta decisivo, ai fini della individuazione della giurisdizione, l'esame della domanda proposta dall'attrice avanti al Tribunale con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, deve rilevarsi che, ancorché abbia inquadrato la vicenda nell'ambito della funzione di controllo pubblico demandata all'ARPAL, la (omissis) ha dedotto la responsabilità extracontrattuale della convenuta per i danni conseguenti all'erroneità delle analisi effettuate, i cui risultati hanno determinato la ASL di (omissis) a disporre il vincolo di un'intera partita di uova e della produzione.

Si tratta di un *petitum* sostanziale risarcitorio (ex art. 2043 c.c.), che trova la sua *causa petendi* in un'attività materiale dell'ARPAL che si assume compiuta con modalità errate e in difetto delle necessarie abilitazioni tecniche; all'uno e all'altra è del tutto estraneo qualunque profilo attinente all'esercizio di discrezionalità amministrativa e di

poteri autoritativi dell'ente pubblico, giacché l'attività compiuta dall'ARPAL, ancorché finalizzata alla tutela di interessi pubblici, è stata considerata e contestata nella sua dimensione esecutiva e materiale di condotta causativa di pregiudizio aquiliano, senza che vengano in discussione profili provvedimenti di rilievo pubblicistico.

In relazione a tale attività, sostanziata in indagini compiute sulla base di criteri esclusivamente tecnici e scientifici, costituenti espressione di una discrezionalità meramente tecnica, la posizione giuridica fatta valere dalla (omissis) si attegga all'evidenza in termini di diritto soggettivo, la cui tutela rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cass., S.U. n. 9678/2019 e Cass., S.U. n. 169/2001).

4. La sentenza va dunque cassata, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e rimessione della causa al giudice di primo grado (che aveva anch'esso negato la giurisdizione con statuizione confermata in sede di appello).

5. Le spese di lite vanno rimesse al merito.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, rimettendo le parti avanti al Tribunale di Genova.

Spese di lite rimesse al merito.

Roma, 7.6.2022

Il Consigliere est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, ..... 21 LUG. 2022 .....

IL CANCELLIERE  
Paola Francesca CAMPOLI